COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI ED ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Sommario

TITOLO 1- NORME DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMER AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	
PARTE I – PREMESSA	
Articolo 1 – Definizioni	
Art. 2 – Prescrizioni generali e normative regionali e statali vigenti	
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	
Articolo 3 – Programmazione comunale	9 -
Articolo 4 – Tipologie di Mercato	
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	
Articolo 6 – Vendita diretta da parte dei produttori agricoli	
PARTE III – NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.	
Articolo 7 – Programmazione comunale	12 -
Articolo 8 – Disponibilità di posteggi e bandi per la loro assegnazione	
Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo "a"	
Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "a"	15 -
Articolo 11 – Vicende delle autorizzazioni di tipo A	
Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo "b"	16 -
Articolo 13 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "b"	17 -
Articolo 14 – Vicende delle autorizzazioni di tipo B	18 -
Articolo 15 – Autorizzazione Temporanea	18 -
Articolo 16 – Esame della domanda di Autorizzazione Temporanea	19 -
Articolo 17 – Registro delle autorizzazioni	20 -
PARTE IV-AREE MERCATALI DEL TERRITORIO COMUNALE	21 -
Articolo 18 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	21 -
Articolo 19 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensil	e 23 -
Articolo 19 bis – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche (dal 10 al 10 settembre)	~ ~
Articolo 20 – Autorizzazioni temporanee	28 -
Articolo 21 – Superfici e dimensioni dei posteggi	28 -
Articolo 22 – Vendita senza autorizzazione	28 -
TITOLO 2 - REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI	29 -
PARTE I – PREMESSA	29 -
Articolo 22 Area di morcoto a zona di vandita	20

Articolo 24 – Disciplina generale dei mercati	29 -
PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO	29 -
Articolo 25 – Tipologia	29 -
Articolo 26 – Estremi dell'atto di istituzione	29 -
Articolo 27 – Sospensione e trasferimento temporaneo	29 -
PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	30 -
Articolo 28 – Orario di mercato	30 -
Articolo 29 – Modalità di accesso degli operatori	30 -
Articolo 30– Circolazione pedonale e veicolare	31 -
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI	32 -
Articolo 31 – Concessione del posteggio	32 -
Articolo 32 - Subingressi	32 -
Articolo 33 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (Spunta)	34 -
Articolo 34 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	35 -
Articolo 35 – Registro degli operatori sui mercati	36 -
Articolo 36 – Modalità di registrazione	36 -
Articolo 37 – Decadenza della concessione di posteggio	37 -
Articolo 38 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	38 -
PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA	38 -
Articolo 39 – Obblighi dei venditori	38 -
Articolo 40 – Attrezzature di vendita	39 -
Articolo 41 – Collocamento delle derrate	39 -
Articolo 42 – Divieto di vendita	39 -
Articolo 43 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	40 -
Articolo 44 – Atti dannosi agli impianti del mercato	40 -
Articolo 45 – Utilizzazione dell'energia elettrica e apparecchiature alimentate a GPL	40 -
Articolo 46 – Furti danneggiamenti e incendi	40 -
PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO	41 -
Articolo 47 – Preposti alla vigilanza	41 -
Articolo 48 – Delegati o Commissione di mercato	41 -
PARTE VII – NORME FINALI E TRANSITORIE	42 -
Articolo 49 – Norme finali	42 -
Articolo 50 – Canone, tasse e tributi comunali	42 -
Auticala 51 Causiani	42

PIEMONTEPIEMONTE	
PARTE I – CARATTERISTICHE DEI MERCATI	44 -
Articolo 52 – I mercati ultramensili di Bagnolo Piemonte	44 -
Articolo 53 - Orari	45 -
PARTE II – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	46 -
Articolo 54 – Accesso degli operatori al mercato	46 -
Articolo 55 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato	46 -
Articolo 56 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato	
Articolo 57 – Domanda di partecipazione ai mercati ultramensili e criteri di posteggi.	•
Articolo 58 - Concessione di posteggio.	47 -
Articolo 59 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (Spunta)	48 -
Articolo 60 - Scambio di posteggio.	49 -
Articolo 61 - Indisponibilità di posteggio.	49 -
Articolo 62 - Obblighi dei venditori.	50 -
Articolo 63 - Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'as	senza 51 -
Articolo 64 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazio 51 - TITOLO IV - REGOLAMENTO PER IL MERCATO STAGIONALE IN L	OCALITA'
MONTOSO	
PARTE I – CARATTERISTICHE DEI MERCATI	
Articolo 65 – Mercato stagionale di Montoso	
Articolo 66 - Orari	
PARTE II – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	
Articolo 67 – Accesso degli operatori al mercato	
Articolo 68 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato	
Articolo 69 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato	
Articolo 70 – Domanda di partecipazione al mercato stagionale di Morassegnazione dei posteggi.	
Articolo 71 - Concessione di posteggio.	54 -
Articolo 72 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (Spunta)	55 -
Articolo 75 - Obblighi dei venditori.	55 -
Articolo 76 - Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'as	senza 56 -

Ŋ

	Articolo 77 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato 56 -
T	TITOLO V - ALLEGATI GRAFICI 1 -
	Allegato 1 - Planimetria del mercato settimanale di Piazza San Pietro 2 -
	Allegato 2 - Planimetria della Fiera in occasione della Festa Patronale di San Pietro 3 -
	Allegato 3 –Planimetria della Fiera dei Partigiani e della Fiera di Ferragosto – (Loc. Montoso)- 4 -
	Allegato 4 – Planimetria del Mercato stagionale in località Montoso 5 -

TITOLO 1

NORME DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

- 1. Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
 - a. per "**D.Lgs. 114/98**" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - b. per "**Legge regionale**" si intende la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - c. per "Indirizzi Regionali" si intende la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626— 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - d. per "Criteri Regionali", si intende la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32 2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
 - e. per "autorizzazione di tipo a"si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni ove questo si trova. L'autorizzazione consente:
 - l'esercizio dell'attività con uso di posteggio in concessione nel mercato di competenza, in gruppi di posteggi di competenza ovvero in posteggi singoli di competenza;
 - la partecipazione alle fiere (mercati ultramensili) su tutto il territorio nazionale;
 - la vendita in forma itinerante nel territorio regionale;
 - la spunta con uso di posteggio nei mercati della regione al di fuori del tempo di utilizzo dei posteggi assegnati;
 - l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi;
 - l'esercizio dell'attività di vendita nelle zone di sosta prolungata.
 - f. per "autorizzazione di tipo b" si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica, ovvero dal comune nel quale il richiedente intenda avviare l'attività. L'autorizzazione consente:
 - l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

- la partecipazione alle fiere (mercati ultramensili) su tutto il territorio nazionale;
- la spunta con uso di posteggio non assegnati o provvisoriamente non occupati nei mercati anche fuori regione, di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi;
- l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore su tutto il territorio nazionale:
- l'esercizio dell'attività di vendita nelle zone di sosta prolungata;
- l'esercizio dell'attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata (art. 5 del presente regolamento);
- g. per "autorizzazione temporanea" si intende l'autorizzazione rilasciata di volta in volta a coloro che, comunque nel rispetto della normativa fiscale vigente, siano in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone nei limiti dei posteggi appositamente individuati. Dette autorizzazioni hanno carattere strumentale ed accessorio rispetto alla manifestazione cui afferiscono ed hanno validità soltanto per i giorni delle predette riunioni straordinarie di persone.
- 2. Ai sensi dell'art. 27, comma 1), lettera b) del D.Lgs 114/1998 per "mercato" s'intende: "l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi."
- 3. Ai sensi dall'articolo 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Piemonte del 1 marzo 2000 n. 626 3799 per "mercato" s'intende: "(...) ogni manifestazione di commercio su area pubblica variamente denominata come mercato in senso stretto, fiera locale, sagra, nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica con l'eventuale partecipazione a titolo complementare di agricoltori".
- 4. La varietà di denominazione e la differenziazione tipologica si fondano sulla cadenza di svolgimento, sulla periodicità programmata o non prestabilita, sulla durata e sull'assoggettabilità o meno dei posteggi ricadenti nelle aree pubbliche al regime della concessione decennale.

5. Sono mercati:

- a. le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
- b. le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
- c. le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.

- d. E' da intendersi come fiera, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, comma primo della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla presente normativa, il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.
- 6. In alternativa o a completamento delle forme mercatali di cui al precedente comma 5 sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:
 - a. posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
 - b. zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
 - c. aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee, secondo la nozione indicata all'articolo 11 della legge regionale sul commercio.

Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle forme di cui al presente comma 6, lettere a) e b) non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Art. 2 – Prescrizioni generali e normative regionali e statali vigenti

- 1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
- 2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
- 3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.
- 4. L'attività di commercio su area pubblica svolta dai commercianti ambulanti è normata, a livello nazionale, dal Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e, a livello regionale, dalla Legge regionale sul commercio (L.r. n. 28 del 12 novembre 1999). In applicazione di tali disposizioni sono state adottate le seguenti specifiche norme di attuazione:
 - a. Deliberazione del Consiglio regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000 contenente gli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, già definiti all'art. 1 del presente regolamento "Indirizzi Regionali";
 - b. Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 contenente i criteri per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, già definiti all'art. 1 del presente regolamento "Criteri Regionali".

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

- 1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
- 2. Il Comune di Bagnolo Piemonte, così come indicato dall'art. 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune intermedio appartenente alla rete secondaria.
- 3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di Mercato

- 1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98 e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a. Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale;
 - b. Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
 - c. Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche (nel periodo compreso tra il 10 Giugno e il 10 Settembre)

Sul territorio comunale non sono istituite aree per posteggio singolo, gruppi di posteggi e zone di sosta prolungata.

- 2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.
- 3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

- 1. È commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4 del D.Lgs 114/98.
- 2. Nell'esercizio del commercio in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le esigenze dell'utenza e comunque non oltre

- un'ora, passata la quale l'operatore dovrà spostarsi posizionandosi a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato.
- 3. titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, esercitare in forma itinerante, nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione:
 - a. delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito il divieto per la sosta a norma del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. (codice della strada);
 - b. delle strade di proprietà di enti quali Stato, Regione o Provincie comprese nel territorio comunale, e lungo i tratti stradali che le incrociano per una lunghezza di almeno 100 mt. lineari misurati dall'incrocio stesso, per motivi di sicurezza dovuti all'elevato traffico veicolare presente su questi tratti stradali, alla diffusa presenza di tratti caratterizzati da ridotta sezione stradale ed al conseguente pericolo causato da assemblamenti e rallentamenti che possono essere provocati da un'offerta commerciale di tale tipo;
 - c. del Centro Storico, per la salvaguardia ambientale e paesaggistica dello stesso (ai sensi dell'art. 28, comma 16 del D.Lgs 114/98) e per la presenza in tale ambito urbano di strade di ridotta dimensione;
 - d. delle zone comunali tutelate da motivi di rilevante interesse pubblico o ambientale, qualoraindividuate o determinate con provvedimento del Sindaco;
 - e. delle aree ubicate ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro delle case di riposo, dai luoghi di cura e dal cimitero a salvaguardia della quiete pubblica e per il rispetto dovuto ai luoghi;
 - f. Non è altresì ammesso esercitare l'attività di commercio ambulante in forma itinerante nel raggio di 500 mt dalle zone di mercato o fiere durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- 4. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
- 5. I' attività non può essere iniziata prima delle ore 08:00 e conclusa dopo le ore 19:00.
- 6. I commercianti ambulanti, che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante, devono osservare l'orario stabilito dal comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio e comunque non potranno esercitare la loro attività durante le fasce orarie serali e notturne comprese tra le ore 19.30 e le ore 7.00, fatto salvo specifiche autorizzazioni comunali.
- 7. L'attività di commercio ambulante in forma itinerante non può essere svolta con l'installazione di banchi o tramite esposizione della merce a terra. Le merci dovranno restare esposte sul mezzo preposto alla vendita.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte dei produttori agricoli

- 1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D. Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, è

- soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
- 3. Tra i prodotti contemplati nel D.Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico commerciale. 4. Il Responsabile del Servizio può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra la produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – NORME PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Programmazione comunale

- 4. La Parte III del Titolo 1 del presente Regolamento è definita ai sensi del comma 16 dell'articolo 28 del D.Lgs 114/98 e secondo le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.
- 5. La parte III del Titolo 1 del presente regolamento disciplina:
 - a. i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e B e di quelle definite temporanee;
 - b. le modalità di presentazione delle relative domande;
 - c. le procedure istruttorie relative;
 - d. le modalità di attivazione delle attività di vendita;
 - e. le modalità di diritto di accesso al procedimento.
- 6. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva parte IV del Titolo 1 del presente Regolamento.
- 7. Il Responsabile del Servizio rilascia altresì le autorizzazioni, di cui al D. Lgs. 228/2001 del 18 maggio 2001, ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
- 8. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno sede legale, in caso di persona giuridica.
- 9. Il rilascio delle nuove autorizzazioni di tipo A è subordinato all'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale del presente Regolamento Comunale per le aree mercatali e per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
- 10. Le nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate, fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio, qualora il Comune abbia effettiva disponibilità di posteggi per effetto di:
 - a. eventuale nuova istituzione;
 - b. cessazione dell'uso da parte di un operatore assegnatario del posteggio;
 - c. scadenza temporale della concessione;
- 11. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio competente rilascia la concessione di posteggio che ha validità decennale.
- 12. L'istituzione di nuovi posteggi può avvenire solo attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
- 13. Le autorizzazioni di tipo B, fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio, sono rilasciate senza limiti numerici.
- 14. Le autorizzazioni temporanee, fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio, sono rilasciate esclusivamente nei casi di cui all'art. 11, comma 4, della L.R. 28/1999 e solo per i giorni in cui si svolgono le manifestazioni stesse.

Articolo 8 – Disponibilità di posteggi e bandi per la loro assegnazione

- 1. Il Comune, verificata la disponibilità dei posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultramensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
- 2. Il bando deve essere indetto entro sei mesi dall'accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 3. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi di mercato, regolarmente pubblicato sul B.U.R., sul sito istituzionale dell'ente ed affisso all'albo pretorio, conterrà sempre:
 - a. L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - b. L'elenco del posteggio o dei posteggi disponibili;
 - c. la loro ubicazione ed esatta localizzazione;
 - d. il numero che li identifica;
 - e. la dimensione (misura del fronte e profondità) e la superficie (espressa in mq);
 - f. il settore di appartenenza e le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio;
 - g. il termine esatto, non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, entro cui l'istanza dovrà essere spedita al Comune;
 - h. l'indicazione di eventuali criteri di priorità delle assegnazioni per ogni distinto settore merceologico.
- 4. Le domande pervenute al Comune fuori dal termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo "a"

- 1. Il soggetto richiedente che intenda ottenere l'autorizzazione di tipo "a" per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni sul mercato di Bagnolo Piemonte, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bagnolo Piemonte, solo tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
- 2. L'autorizzazione di tipo a), oltre l'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente
 - a. la partecipazione alle fiere (mercati ultramensili) su tutto il territorio nazionale;
 - b. la vendita in forma itinerante nel territorio regionale;
 - c. la spunta con uso di posteggio nei mercati della regione al di fuori del tempo di utilizzo dei posteggi assegnati;
 - d. l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi;
 - e. l'esercizio dell'attività di vendita nelle zone di sosta prolungata.
- 3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona física o società, può essere titolare e può fruire

contemporaneamente fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta e fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualorail mercato sia composto da più di trenta posti banco.

- 4. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
- 5. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - a. il soggetto istante e le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F./P.IVA, residenza o sede legale, recapito cellulare e/o indirizzo pec);
 - b. Il mercato per il quale si intende partecipare
 - c. Il numero del posteggio;
 - d. Il settore merceologico;
 - e. Il possesso dei requisiti morali previsti 5 del D.Lgs. 114/98 e dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
 - f. Il possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 e dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
- 6. In caso di società od altri organismi collettivi:
 - g. il possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 deve essere dichiarato dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86 del D.Lgs. 159/2011.
 - h. il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010, è richiesto e pertanto deve essere dichiarato in alternativa dal titolare o rappresentante legale ovvero, da altra eventuale persona preposta all'attività commerciale.
- 7. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la stessa deve essere sottoscritta in modo olografo ovvero firmata digitalmente nel rispetto della normativa vigente in materia si sottoscrizione e trasmissione dei documenti digitali.
- 8. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al successivo articolo 10.
- 9. Presupposto soggettivo necessario per il rilascio o rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi alla fruizione del servizio di elettrificazione del mercato, alla Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) e Tassa sui rifiuti (TARI), nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. E' ammessa la rateizzazione.

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "a"

- 1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "a" si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
- 2. Il responsabile del procedimento ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:
 - a. **RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DELL'ISTANZA.** All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo "a", sarà rilasciata al soggetto interessato, una ricevuta contenente le seguenti informazioni:
 - i. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - ii. Oggetto del procedimento;
 - iii. Persona responsabile del procedimento;
 - iv. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - v. Termine di conclusione del procedimento.

Nel caso di invio delle domande a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

b. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, informando in tale comunicazione il richiedente in merito all'incompletezza o l'irregolarità dell'istanza, specificandone le cause. In caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica, mentre in caso di incompletezza, il termine di conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente a partire dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. I termini di cui al comma 1 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 decorrono nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

- c. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA. Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 e qualora il responsabile del servizio rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità comunicandone l'archiviazione al richiedente.
- d. COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA. L'ufficio competente, ovvero il soggetto esterno incaricato dell'istruttoria, esamina le istanze regolarmente pervenute, ed elabora distinte graduatorie per ogni singolo mercato e per settore merceologico di appartenenza e/o per singolo posteggio qualora si tratti di procedura volta al rinnovo delle concessioni in scadenza. Le graduatorie sono

formulate secondo i principi enunciati al Titolo IV, Capo II, Sezione II dei Criteri Regionali .

e. **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**. Al termine della completa verifica istruttoria il responsabile del procedimento provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione o alla comunicazione motivata di diniego. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 11 - Vicende delle autorizzazioni di tipo A

- 1. Per quanto attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipo A che configurano le fattispecie relative a:
 - a. modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo;
 - b. subingresso nel titolo;
 - c. revoca e sospensione del titolo;
 - d. cambio di residenza del soggetto titolare del titolo;
 - e. migliorie;

si rimanda espressamente alle indicazioni regionali vigenti contenute, allo stato attuale, nel Titolo IV della Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32-2642 ed al D.Lgs. 222/16.

Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo "b"

- 1. Il soggetto richiedente che intenda ottenere l'autorizzazione di tipo "b" per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bagnolo Piemonte solo tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.
- 2. L'autorizzazione di tipo b) così come definita all'art. 1 del presente regolamento consente:
 - a. l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b. la partecipazione alle fiere (mercati ultramensili) su tutto il territorio nazionale;
 - c. la spunta con uso di posteggio non assegnati o provvisoriamente non occupati nei mercati anche fuori regione, di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi;
 - d. l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore su tutto il territorio nazionale;
 - e. l'esercizio dell'attività di vendita nelle zone di sosta prolungata;
 - f. l'esercizio dell'attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata (art. 5 del presente regolamento);
- 3. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - a. il soggetto istante e le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F./P.IVA, residenza o sede legale, recapito cellulare e/o indirizzo pec);
 - b. Il settore o i settori merceologici da attivare;
 - c. Il possesso dei requisiti morali previsti 5 del D.Lgs. 114/98 e dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
 - d. Il possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 e dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
 - e. Gli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità al momento della presentazione dell'istanza.
- 4. In caso di società od altri organismi collettivi:

- a. il possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010 deve essere dichiarato dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86 del D.Lgs. 159/2011.
- b. il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010, è richiesto e pertanto deve essere dichiarato in alternativa dal titolare o rappresentante legale ovvero, da altra eventuale persona preposta all'attività commerciale.
- 5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la stessa deve essere sottoscritta in modo olografo ovvero firmata digitalmente nel rispetto della normativa vigente in materia si sottoscrizione e trasmissione dei documenti digitali.
- 6. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al successivo articolo 13.

Articolo 13 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "b"

- 2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "b" si conclude entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza.
- 3. Il responsabile del procedimento ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:
 - a. **RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DELL'ISTANZA.** All'atto della presentazione delle domande relative all'autorizzazione di tipo "b", sarà rilasciata al soggetto interessato, una ricevuta contenente le seguenti informazioni:
 - i. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - ii. Oggetto del procedimento;
 - iii. Persona responsabile del procedimento;
 - iv. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - v. Termine di conclusione del procedimento.

Nel caso di invio delle domande a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

b. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, informando in tale comunicazione il richiedente in merito all'incompletezza o l'irregolarità dell'istanza, specificandone le cause. In caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica, mentre in caso di incompletezza, il termine di conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente a partire dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. I termini di cui al comma 1 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 decorrono nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

- c. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA. Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 12 e qualora il responsabile del servizio rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità comunicandone l'archiviazione al richiedente.
- d. **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**. Al termine della completa verifica istruttoria il responsabile del procedimento provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione motivata di diniego. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 14 – Vicende delle autorizzazioni di tipo B

- 4. Per quanto attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipo B che configurano le fattispecie relative a:
 - a. modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo;
 - b. subingresso nel titolo;
 - c. revoca e sospensione del titolo;
 - d. cambio di residenza del soggetto titolare del titolo;

si rimanda espressamente alle indicazioni regionali vigenti contenute, allo stato attuale, nel Titolo IV della Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32 – 2642 ed al D.Lgs. 222/16.

Articolo 15 – Autorizzazione Temporanea

- 1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee così come definite all'art. 20 del presente regolamento.
- 2. Il soggetto che intenda partecipare ad una delle manifestazioni su area pubblica per le quali è previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee, inoltra all'Ufficio competente domanda in regola con la normativa sul bollo per il rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione. La domanda va compilata utilizzando come traccia la modulistica predisposta dal Comune.
- 3. La domanda inoltrata al Comune deve pervenire almeno 30 giorni prima della manifestazione cui si intende partecipare. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.
- 4. Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - a. il soggetto istante e le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F./P.IVA, residenza o sede legale, recapito cellulare e/o indirizzo pec);
 - b. il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010;
 - c. il possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 se necessario:
 - d. il settore o i settori merceologici da attivare;
 - e. il posteggio del quale si chiede la concessione;
- 5. In caso di società od altri organismi collettivi:
 - a. il possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di cui all'art.

- 71 del D.Lgs 59/2010 deve essere dichiarato dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86 del D.Lgs. 159/2011.
- b. il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010, è richiesto e pertanto deve essere dichiarato in alternativa dal titolare o rappresentante legale ovvero, da altra eventuale persona preposta all'attività commerciale
- 6. A pena di nullità la domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente in modo olografo ovvero firmata digitalmente nel rispetto della normativa vigente in materia si sottoscrizione e trasmissione dei documenti digitali.

Articolo 16 – Esame della domanda di Autorizzazione Temporanea

- 7. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, informando in tale comunicazione il richiedente in merito all'incompletezza o l'irregolarità dell'istanza, specificandone le cause. In caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica, mentre in caso di incompletezza, il termine di conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente a partire dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. I termini di cui al comma 1 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 decorrono nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 8. **VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN DOMANDA**. Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 15 e qualora il responsabile del servizio rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti propone il respingimento dell'istanza previa comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990.
- 9. **COSTRUZIONE DELLA GRADUATORIA**. L'ufficio competente esamina le istanze regolarmente pervenute se necessario secondo distinte graduatorie per settore merceologico formulate tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione. Ulteriori criteri possono essere definiti nel provvedimento istitutivo della manifestazione.
- 10. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza. Al termine della completa verifica istruttoria il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione valida per la durata della manifestazione ovvero alla comunicazione motivata di diniego. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 17 - Registro delle autorizzazioni

- 1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a. le generalità del titolare;
 - b. l'indirizzo di residenza;
 - c. il tipo di autorizzazione;
 - d. il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione; e il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - e. il codice fiscale;
 - f. la partita I.V.A.

PARTE IV-AREE MERCATALI DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 18 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

- 1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 degli Indirizzi Regionali, il Comune ha determinato l'area, il numero di posteggi e le relative tipologie merceologiche dei posteggi destinati allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- 2. Sono state riservate specifiche aree agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N°1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 3 LETTERA "A" degli Indirizzi Regionali – MERCATO SETTIMANALE

UBICAZIONE	Piazza San Pietro	
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Merc	coledì
PERIODO / FREQUENZA	Settin	nanale
ORARIO	7.00 -13.00	
AREA DI VENDITA (mq)	1.704,75	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero di Banchi Superficie di V	
Alimentari	19	656,00
Non Alimentari	30	988,00
Produttori Agricoli	9	
Totale	58	1.704,75

Planimetria dell'area mercatale Allegato 1

AREA Nº1

ELENCO POSTEGGI – aggiornamento Novembre 2021

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO]	DIMENSIONE	
1	Non alimentare	10x4	40,00	mq
2	Non alimentare	10x4	40,00	mq
3	Non alimentare	10x4	40,00	mq
4	Non alimentare	9x4	36,00	mq
5	Non alimentare	10x4	40,00	mq
6	Non alimentare	8x4	32,00	mq
7	Non alimentare	8x4	32,00	mq
8	Non alimentare	8x4	32,00	mq
9	Non alimentare	8x4	32,00	mq
10	Non alimentare	8x4	32,00	mq
11	Non alimentare	8x4	32,00	mq
12	Alimentare	8x4	32,00	mq
13	Non alimentare	7x4	28,00	mq
14	Non alimentare	8x4	32,00	mq
15	Non alimentare	7x4	28,00	mq
16	Non alimentare	10x4	40,00	mq
17	Non alimentare	8x4	32,00	mq
18	Non alimentare	8x4	32,00	mq
19	Non alimentare	8x4	32,00	mq
20	Alimentare	7x4	28,00	mq
21	Alimentare	7x4	28,00	mq

22	Non alimentare	8x4	32,00	mq
23	Non alimentare	8x4	32,00	mq
24	Non alimentare	8x4	32,00	mq
25	Alimentare	9x4	36,00	mq
26	Alimentare	10x4	40,00	mq
27	Alimentare	6x4	24,00	mq
28	Alimentare	7x4	28,00	mq
29	Alimentare	9x4	36,00	mq
30	Alimentare	7x4	28,00	mq
31	Alimentare	7x4	28,00	mq
32	Alimentare	7x4	28,00	mq
33	Alimentare	7x4	28,00	mq
34	Alimentare	7x4	28,00	mq
35	Alimentare	10x5	50,00	mq
36	Alimentare	10x5	50,00	mq
37	Alimentare	10x5	50,00	mq
38	Alimentare	10x5	50,00	mq
39	Non alimentare	9x4	36,00	mq
40	Non alimentare	9x4	36,00	mq
41	Non alimentare	8x4	32,00	mq
42	Non alimentare	8x4	32,00	mq
43	Non alimentare	8x4	32,00	mq
44	Alimentare	8x4	32,00	mq
45	Non alimentare	8x4	32,00	mq
46	Non alimentare	10x4	40,00	mq
47	Non alimentare	10x4	40,00	mq
48	Alimentare	8x4	32,00	mq
Totale Alimentari			656,00	mq
Totale Non Alimentari			988,00	mq
P1	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
P2	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
P3	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
P4	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
P5	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
P6	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
P7	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
P8	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
P9	Produttore agricolo	4,5x1,5	6,75	mq
Totale produttori agricoli			60,75	mq
Totale			1 704,75	mq

Articolo 19 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 degli Indirizzi Regionali, il Comune ha determinato l'area, il numero di posteggi senza specificare però le tipologie merceologiche degli stessi e il numero di posteggi per produttori agricoli, da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione delle seguenti manifestazioni locali a cadenza ultramensile come definite all'articolo 3 comma 3 lettera "C" degli Indirizzi Regionali:

a. Fiera Patronale di San Pietro (planimetria allegato 2)

UBICAZIONE	Piazza San Pietro	
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Giorno successivo alla p	rima domenica di Luglio
PERIODO / FREQUENZA	Ann	uale
ORARIO	7.00 -18.00	
AREA DI VENDITA (mq)	1660,00 mq oltre a sup. Produttori agricoli	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero di Banchi	Superficie di Vendita
Commerciali (Alimentari e non alimentari)	54	1660,00
Produttori Agricoli	18	-
Totale	72	-

Planimetrie dell'area mercatale Allegato 2

AREA N°2 ELENCO POSTEGGI – aggiornamento Novembre 2021

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO		DIMENSIONE	
1	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
2	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
3	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
4	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
5	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
6	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	5x4	20,00	mq
7	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
8	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	5x4	20,00	mq
9	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
10	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
11	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
12	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
13	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
14	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
15	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
16	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
17	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
18	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
19	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
20	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq

21	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
22	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
23	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
24	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
25	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
26	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
27	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
28	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
29	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
30	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
31	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
32	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
33	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
34	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
35	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
36	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
37	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	6x4	24,00	mq
38	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	6x4	24,00	mq
39	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	7x4	28,00	mq
40	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	6x4	24,00	mq
41	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
42	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	6x4	24,00	mq
43	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	6x4	24,00	mq
44	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
45	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
46	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
47	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
48	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
49	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
50	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
51	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
52	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
53	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
54	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
Α	Produttore agricolo			
В	Produttore agricolo			
С	Produttore agricolo			
D	Produttore agricolo			
E	Produttore agricolo			
F	Produttore agricolo			
G	Produttore agricolo			
Н	Produttore agricolo			
I	Produttore agricolo			
L	Produttore agricolo			
M	Produttore agricolo			

N	Produttore agricolo		
0	Produttore agricolo		
Р	Produttore agricolo		
Q	Produttore agricolo		
R	Produttore agricolo		
S	Produttore agricolo		
Т	Produttore agricolo		
Totale		1 660,00	mq

b. Festa dei Partigiani e Fiera di Ferragosto – (Loc. Montoso) (planimetria allegato 3)

Festa dei Partigiani:

UBICAZIONE	Via della Pineta, via del Santuario Loc. Montoso	
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Seconda domenica di Luglio	
PERIODO / FREQUENZA	Ann	uale
ORARIO	7.00 -18.00	
AREA DI VENDITA (mq)	1739,00 mq oltre sup. Produttori agricoli	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero di Banchi	Superficie di Vendita
Commerciale (Alimentare o non alimentare)	60 1739,00	
Produttori Agricoli	3	-
Totale	63	-

Planimetrie dell'area mercatale Allegato 3

Fiera di Ferragosto:

UBICAZIONE	Via della Pineta, via del Santuario Loc. Montoso		
GIORNO DI SVOLGIMENTO	15 Agosto		
PERIODO / FREQUENZA	Annuale		
ORARIO	7.00 -18.00		
AREA DI VENDITA (mq)	1739,00 mq oltre sup. Produttori agricoli		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero di Banchi	Superficie di Vendita	
Commerciale (Alimentare o non alimentare)	60	1739,00	
Produttori Agricoli	3	-	
Totale	63	-	

Planimetrie dell'area mercatale Allegato 3

AREA N°3

ELENCO POSTEGGI – validi per Festa dei Partigiani e Fiera di Ferragosto - aggiornamento Novembre 2021

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONE		
1	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
2	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
3	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
4	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
5	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
6	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
7	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq

8	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
9	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
10	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
11	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2	20,00	mq
12	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2,5	25,00	mq
13	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2,5	25,00	mq
14	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2,5	25,00	mq
15	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2,5	25,00	mq
16	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2,5	25,00	mq
17	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2,5	25,00	mq
18	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	10x2,5	25,00	mq
19	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
20	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
21	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
22	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
23	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
24	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
25	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
26	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
27	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
28	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
29	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
30	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
31	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
32	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
33	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
34	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
35	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
36	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
37	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
38	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
39	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
40	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
41	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
42	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
43	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
44	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
45	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
46	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
47	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
48	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
49	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
50	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
51	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
52	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq

53	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mg
54	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
65	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
66	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
67	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
68	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
69	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
70	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
71	Commerciale (Alimentare o non alimentare)	8x4	32,00	mq
P1	Produttore agricolo			mq
P2	Produttore agricolo			mq
P3	Produttore agricolo			mq
Totale			1 675,00	mq

Articolo 19 bis – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche (dal 10 giugno al 10 settembre)

AREA N°4

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 COMMA 1 LETTERA "A" degli Indirizzi Regionali – MERCATO STAGIONALE A CADENZA GIORNALIERA IN LOCALITA' MONTOSO

UBICAZIONE	Via Cave angolo via del Pret - Montoso		
GIORNO DI SVOLGIMENTO	Tutti i giorni della settimana		
PERIODO / FREQUENZA	Stagionale: dal 10 Giugno al 10 Settembre		
ORARIO	7.00 -17.00		
AREA DI VENDITA (mq)	32,00 mq riservati a Produttori agricoli		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero di Banchi	Superficie di Vendita	
Alimentari	-	0,00	
Non Alimentari	-	0,00	
Misti (Alimentari e non alimentari)	-	0,00	
Produttori Agricoli	4	32,00	
Totale	4	32,00	

Planimetria dell'area mercatale Allegato 4

AREA N°4 ELENCO POSTEGGI – aggiornamento Novembre 2021

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO		DIMENSIONE		
1	Produttore agricolo	4x2	8,00	mq	
2	Produttore agricolo	4x2	8,00	mq	
3	Produttore agricolo	4x2	8,00	mq	
4	Produttore agricolo	4x2	8,00	mq	
Totale			32,00	mq	

Articolo 20 – Autorizzazioni temporanee

- 1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di manifestazioni fieristiche, eventi sportivi e culturali, feste civili e religiose o altre riunioni straordinarie di persone.
- 2. Le autorizzazioni temporanee di cui al comma precedente sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge, fatto salvo il rispetto delle norme fiscali da parte del soggetto richiedente.
- 3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinata dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
- 4. Le domande di autorizzazione temporanea devono essere predisposte ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento e l'iter di rilascio dell'autorizzazione avviene secondo le indicazioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Articolo 21 – Superfici e dimensioni dei posteggi

- 1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
- 2. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.
- 3. All'entrata in vigore della presente disposizione i posteggi di dimensioni superiori a quelle stabilite saranno ridimensionati fino alla regolarità, mentre quelli di dimensioni inferiori rimarranno invariati fino a quando eventuali disponibilità permetteranno di adeguarli.

Articolo 22 – Vendita senza autorizzazione

- 1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
- 2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO 2 REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE I – PREMESSA

Articolo 23 – Aree di mercato e zone di vendita

- 1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
- 2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
- 3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 24 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 25 - Tipologia

1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all' articolo 27 del D. Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area Piazza San Pietro (allegato 1), così come individuata dall'articolo 18 del presente regolamento, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un' offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 26 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 27 – Sospensione e trasferimento temporaneo

1. In deroga alle modalità procedimentali di cui ai punti 1 e 2 del Capo 1, Titolo III dell'allegato A alla DGR 32-2642 del 02/04/2001, qualora ricorrano eccezionali esigenze

- di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
- 2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE III - GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 28 – Orario di mercato

- 1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - Mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 13.00
- 2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature entro mezz'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
- 3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma uno del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
- 4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato che gli operatori ambulanti concessionari di posteggio così come quelli titolari di assegnazione giornaliera siano obbligati a permanere sul mercato fino almeno alle ore 12:00, pena il conteggio dell'assenza.
- 5. Nel caso la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato viene anticipato d'ufficio al giorno precedente. Tuttavia il Sindaco, 30 giorni prima del mercoledì festivo, previa richiesta degli operatori e delle associazioni di categoria, può confermare il mercoledì come giorno di mercato, dandone pubblico avviso, o posticiparlo al giorno successivo;
- 6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 29 – Modalità di accesso degli operatori

- 1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
- 2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 30- Circolazione pedonale e veicolare

- 1. dalle ore 06:00 alle ore 15:00 del mercoledì è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato; ad accezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza qualora sussistano comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita. Sono altresì ammessi a circolare nelle aree destinate al mercato a partire dalle ore 13:00 i mezzi di pulizia.
- 2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
- 3. I veicoli per il trasporto delle merci o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.
- 4. I veicoli per il trasporto delle merci o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono circolare nell'area destinata al mercato, al semplice fine di raggiungere o lasciare il parcheggio in loro concessione, solo tra le ore 6:00 e le ore 8:30 e tra le ore 12:00 e le ore 13:30.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 31 – Concessione del posteggio

- 1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 2. La concessione del posteggio, come indicato sui Criteri Regionali ha una durata di dieci anni.
- 3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
- 4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
- 5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 32 - Subingressi

- 1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
- 2. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.
- 3. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L. 112/91 ovvero d.lgs. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento:
 - a. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non esercitasse già, al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'attività di commercio su area pubblica, l'inizio attività è provato mediante l'iscrizione al registro delle imprese;
 - b. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione esercitasse già, al momento del rilascio della stessa, l'attività di commercio su area pubblica, sulla base di altra autorizzazione, l'inizio attività è provato:
 - i. Se trattasi di attività a posto fisso, mediante l'effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l'utilizzo dell'apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richiesto è quattro.
 - ii. Se trattasi di attività in forma itinerante, mediante la disponibilità dell'attrezzatura aziendale all'uopo destinata e, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, mediante il modello annuale per l'I.V.A.
- 4. Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A:
 - a. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto

- o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del d.lgs.114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale;
- b. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.
- c. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art.5 d.lgs.114/98.
- d. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi.
- e. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
- f. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società"
- g. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.
- h. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B:

- a. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d. lgs. 114/98 nonché degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.
- b. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
- c. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli

adempimenti conseguenti.

d. Al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

Articolo 33 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (Spunta)

- 1. I concessionari di posteggio non presenti un'ora dopo l'orario di inizio di vendita così come stabilito ai sensi del precedente articolo 28, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza la possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
- 2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro un'ora dopo l'orario di inizio di vendita così come stabilito ai sensi del precedente articolo 28, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
- 3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari: Mercato del mercoledì: ore 08:00;
- 4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto e nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze sul mercato, rilevabili dal registro del Servizio di Polizia Municipale, cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione ORIGINARIA esibita
- 5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
- 6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza settimanale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
- 7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
- 8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa. Alle operazioni di spunta potranno partecipare persone fisiche, giuridiche o società utilizzando autorizzazioni commerciali intestate ad ambulanti già titolari di posteggio fisso purché venga utilizzata per la spunta un'altra o altre autorizzazioni commerciali a loro intestate diversa da quella alla quale è assegnato il o i posti fissi. In tal caso dovrà essere dimostrare la sussistenza di sufficienti persone fisiche per lo svolgimento contemporaneo di attività di vendita su più

- posteggi nel medesimo arco temporale (minimo un addetto per posteggio). Il tutto nel limite massimo di numero di posteggi assegnati ad un medesimo soggetto fisico, giuridico o società di cui al comma 3 dell'art.9 del presente regolamento.
- 9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
- 10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ad effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
- 11. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 30, comma I.
- 12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività.
- 13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- 14. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello non alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
- 15. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato.
- 16. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.
- 17. Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è l'originale dell'autorizzazione.
- 18. Tutte le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli agricoltori.

Articolo 34 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

- 19. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione o altra idonea documentazione.
- 20. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
- 21. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di

- attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
- 22. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 35 – Registro degli operatori sui mercati

- 1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
- 2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Polizia Municipale.
- 3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conteranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - a. Le generalità del titolare;
 - b. La tipologia merceologica consentita;
 - c. Gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - d. Gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - e. Le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - f. La data di scadenza della concessione del posteggio.
- 4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli operatori nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 36 – Modalità di registrazione

- 1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 42 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 28, comma 1.
- 2. La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio, nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 e 4 del D.Lgs. 114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione stessa.
- 3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
- 4. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale e riportati ai successivi commi 8, 9, 10, 11 e 12 del presente articolo.
- 5. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

- 6. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non si rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
- 7. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
- 8. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune. L'assenza per causa di mancanza di prodotti deve essere debitamente comprovata e correlata ad andamenti stagionali sfavorevoli o calamità atmosferiche che hanno danneggiato il prodotto.
- 9. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
- 10. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale, delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza della concessione di posteggio.
- 11. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
- 12. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
- 13. Al di là dei casi di volta in volta valutabili dal Comune, rappresenta violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 c. 3 del d.lgs.114-98, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza nei casi ed entro i termini previsti dal capo V Titolo IV dei Criteri Regionali.

Articolo 37 – Decadenza della concessione di posteggio

- 1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 47 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 35.
- 2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo di diciassette giornate per

- ciascun anno, l'Ufficio della Polizia Municipale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
- 3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale (Servizio di igiene pubblica) competente per territorio.

Articolo 38 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

- 4. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
- 5. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 39 – Obblighi dei venditori

- 1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 2. Il posteggio assegnato, può essere utilizzato esclusivamente da un solo esercente, è quindi vietata la divisione dello spazio assegnato tramite una concessione tra 2 o più esercenti.
- 3. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
- 4. Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile l'autorizzazione al commercio su area pubblica con la quale stanno operando.
- 5. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
- 6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 7. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
- 8. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie

che trattasi di merce usata.

Articolo 40 – Attrezzature di vendita

- 1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, dovranno essere collocate ad un'altezza minima di mt. 2,10 dal suolo e non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
- 2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
- 3. E vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
- 4. Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio di amplificazione e diffusione dei suoni. I soli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette, CD-ROM e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 41 – Collocamento delle derrate

- 1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
- 2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,60.
- 3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,20 dal suolo nelle zone raggiungibili dal pubblico.
- 4. Ai soli venditori di merci extra alimentari quali calzature, terraglie, piante, fiori, ferramenta, arredamenti, animali vivi, ecc. è consentita l'esposizione a terra.

Articolo 42 – Divieto di vendita

- 1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 2. Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
- 3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
- 4. In entrambi i casi citati ai commi precedenti i prodotti possono essere confiscati.
- 5. E altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
- 6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 43 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle diposizioni sanitarie vigenti.
- 2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
- 3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 44 – Atti dannosi agli impianti del mercato

- 1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
- 2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 45 – Utilizzazione dell'energia elettrica e apparecchiature alimentate a GPL

- 1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
- 2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti, il comune, verificati i consumi, provvederà periodicamente a chiedere il rimborso ai titolari di autorizzazione commerciale che usufruiscono del servizio elettrico comunale.
- 3. Nei mercati e nelle fiere sul territorio comunale è vietato l'utilizzo di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL o con altri combustibili infiammabili e/o potenzialmente esplosivi. È inoltre auspicabile il graduale abbandono dell'utilizzo sui mercati di sistemi di cucina alimentati a GPL. Qualora però sia necessario l'utilizzo di tali apparecchiature i soggetti titolari dell'autorizzazione commerciale sia di tipo A che di tipo B dovranno rispettare rigorosamente le prescrizioni contenute nel "Piano di Sicurezza e Prevenzione Incendi Mercati e Fiere su Aree Pubbliche" del Comune di Bagnolo Piemonte, ed in particolare le prescrizioni contenute ai punti 2.3, 2.4, 2.5 del citato piano di sicurezza.
- 4. Dovranno altresì essere rispettate le indicazioni contenute nella nota del ministero dell'interno 12/3/2014 prot. 3798 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili ed autonegozi" nonché quelle contenute nella Circolare Ministeriale n.3794 del 12/03/2014 "raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi".

Articolo 46 – Furti danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che possono verificarsi nei mercati;

PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 47 – Preposti alla vigilanza

- 1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
- 2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - a. Sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - b. Gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - c. Rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - d. Far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - e. Far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 48 – Delegati o Commissione di mercato

- 1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
- 2. È compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
- 3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- 4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
- 5. Uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
- 6. La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- 7. In caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi Regionali e Statali Vigenti.

Articolo 50 – Canone, tasse e tributi comunali

- 1. Le concessioni sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
- 2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 51 - Sanzioni

- 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 ad € 15.493,00 e con confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
- 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
- 3. In caso di particolare gravità, o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze od ingiunzioni di pagamento.
- 5. Tutti i titolari di posteggio fisso e tutti i titolari di posteggi assegnati a carattere giornaliero, sono obbligati al pagamento della Tassa di Occupazione suolo Pubblico in base alle disposizioni previste dalle vigenti leggi e dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa". Chi non ottempera a tal obbligo è soggetto ad un invito ad adempiere entro 20 giorni a tale pagamento, se l'obbligato non provvede l'Ufficio Commercio del Comune provvederà alla revoca d'ufficio dell'Autorizzazione per l'attività del commercio su posteggio di Tipo A e della relativa concessione di posteggio.
- 6. La pulizia dell'area mercatale, la raccolta e il conferimento alla pubblica discarica dei rifiuti è a carico del Comune. Tutti i titolari di posteggio fisso e tutti i titolari di posteggi assegnati a carattere giornaliero sono però obbligati, al temine di ogni mercato settimanale e di ogni fiera, a differenziare opportunamente i rifiuti in :

- a. Materiali di plastica;
- b. Materiali di carta e di cartone;
- c. Materiali di vetro;
- d. Materiali metallici;
- e. Materiali di legno;
- f. Materiale non appartenete a nessuna delle categorie sopra menzionate (R.S.U.).
- 7. I rifiuti come sopra differenziati dovranno essere accatastati in maniera ordinata sul luogo del mercato, al fine di permettere al servizio di pulizia comunale di raccoglierli e conferirli debitamente differenziati alla pubblica discarica o all'ecoisola comunale.
- 8. Chi non ottempera a tal obbligo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997 N° 22 e s.m.i.
- 9. Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale così come quello dei Carabinieri, è autorizzato al controllo e, nel caso di riscontrata violazione, all'applicazione delle sanzioni amministrative.

TITOLO III REGOLAMENTO PER I MERCATI ULTRAMENSILI DI BAGNOLO PIEMONTE

PARTE I – CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 52 – I mercati ultramensili di Bagnolo Piemonte

1. I mercati ultramensili di Bagnolo Piemonte, già denominati fiere, oggetto del presente Regolamento sono:

DENOMINAZIONE	AREA	GIORNO	POSTEGGI	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
	SVOLGIMENTO		NUMERO		
Fiera Patronale di San Pietro	Piazza San Pietro	giorno successivo alla prima domenica di Luglio	72	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista
Festa dei Partigiani	Via della Pineta, via del Santuario (Loc. Montoso)	Seconda Domenica di Luglio	63	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista
Fiera di Ferragosto	Via della Pineta, via del Santuario (Loc. Montoso)	15 Agosto	63	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista

- 2. La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate, e a questo riferimento ufficiale si rimanda, all'articolo n.19 del presente Regolamento, alle planimetrie allegate e alla delibera di Consiglio Comunale n. del/......................... con la quale sono stati istituiti i mercati ultramensili di Bagnolo Piemonte di cui al comma precedente.
- 3. La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio delle fiere oggetto del presente regolamento potranno essere definiti con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla normativa regionale vigente.

Articolo 53 - Orari

- 1. Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:
 - a. Fiera di San Pietro 7:00 18:00
 - b. Festa dei Partigiani 7:00 18.00
 - c. Fiera di Ferragosto 7:00 18:00
- 2. orario di entrata: tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato. Per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.
- 3. orario di allestimento dei banchi: l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00 e dovrà concludersi entro le ore 8,30
 - a. orario di inizio della vendita: Alimentari dalle ore 7,00
 - b. Extralimentari dalle ore 7,00
 - c. orario di cessazione della vendita: l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 18,00
 - d. orario di sgombero dell'area di mercato: lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 19:00
- 4. A nessun operatore è consentito salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Municipale abbandonare il mercato prima delle ore 12:00. L'abbandono anticipato non autorizzato dell'area mercatale comporterà la registrazione dell'assenza. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni meteorologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento generale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
- 5. L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.

PARTE II – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 54 – Accesso degli operatori al mercato

1. L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 53.

Articolo 55 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

1. Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 56 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

2. E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 57 – Domanda di partecipazione ai mercati ultramensili e criteri di assegnazione dei posteggi.

- 1. Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A o dell'autorizzazione di tipo B previste dal D.L.vo 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale.
- 2. Le concessioni di posteggio relative a tali manifestazioni non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
- 3. La domanda di richiesta di partecipazione, relativa a ciascuna manifestazione, deve essere depositata in busta chiusa all'ufficio protocollo del comune di Bagnolo Piemonte, oppure inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata PEC, al protocollo comunale 60 GIORNI prima dello svolgimento del mercato.
- 4. La modulistica di richiesta di partecipazione è presente on-line sul sito istituzionale del Comune di Bagnolo Piemonte comprensiva di tutta la documentazione necessaria da allegare al fine di permettere la registrazione del commerciante all'interno della graduatoria.
- 5. Qualora la domanda sia inviata via PEC tutti i documenti trasmessi (domanda e allegati) dovranno essere in formato PDF. Non saranno accettati file in formato differente.
- 6. Le domande pervenute fuori termine (dal cinquantanovesimo giorno fino al giorno precedente la manifestazione) saranno inserite in graduatoria ma in apposita categoria denominata "Fuori Termine".
- 7. Le graduatorie sono formulate secondo i principi enunciati al Titolo III, Capo II, punto 2) , dei Criteri Regionali ovvero:

a. Per manifestazioni già esistenti:

- maggior numero di presenze sul mercato, rilevabili dal registro del Servizio di Polizia Municipale, cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione ORIGINARIA esibita
- Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione;

b. Per manifestazioni di nuova istituzione:

- Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione ORIGINARIA esibita
- Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione;
- 8. Ulteriori criteri possono essere definiti nel provvedimento istitutivo della manifestazione

Articolo 58 - Concessione di posteggio.

- 1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate con provvedimento dirigenziale a seguito della scelta operata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria.
- 2. Le operazioni per la scelta del posteggio sono effettuate dall'Ufficio Commercio in collaborazione con la Polizia Municipale.
- 3. Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria che non si presentano nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati per la scelta del posteggio verrà attribuito d'ufficio un posteggio che, al termine delle operazioni di assegnazione dei posteggi, risulti non aggiudicato.
- 4. E' facoltà degli operatori utilmente collocati in graduatoria delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega, sottoscritto dal soggetto utilmente collocato in graduatoria, deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 9. Nei mercati ultramensili di Bagnolo Piemonte, nello stesso arco temporale, un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta e fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco.
- 10. In caso di posti liberi non occupati si procederà con la spunta con gli operatori del settore che, pur non presentando domanda sia nei termini che fuori termine sono presenti alle operazioni di assegnazione posteggi nei giorni di manifestazione e negli orari indicati al successivo art. 59 "Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (Spunta)" del presente regolamento.

Articolo 59 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (Spunta)

- 1. I concessionari di posteggio non presenti sul luogo di mercato un'ora dopo l'orario di inizio di vendita così come stabilito ai sensi del precedente articolo 53, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza la possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
- 2. I posteggi che non vengono occupati entro 60 minuti dall'orario di inizio di vendita così come stabilito ai sensi del precedente articolo 53, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
- 3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata il giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8.00.
- 4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto e nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze sul mercato, rilevabili dal registro del Servizio di Polizia Municipale, cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione ORIGINARIA esibita
- 5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
- 6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a seguito di ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
- 7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
- 8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa. Alle operazioni di spunta potranno partecipare persone fisiche, giuridiche o società utilizzando autorizzazioni commerciali intestate ad ambulanti già titolari di posteggio nella stessa fiera purché venga utilizzata per la spunta un'altra o altre autorizzazioni commerciali a loro intestate diversa da quella alla quale è assegnato il o i posti nella fiera oggetto di spunta. In tal caso dovrà essere dimostrata la sussistenza di sufficienti persone fisiche per lo volgimento contemporaneo di attività di vendita su più posteggi nel medesimo arco temporale (minimo un addetto per posteggio). Il tutto nel limite massimo di numero di posteggi assegnati ad un medesimo soggetto fisico, giuridico o società di cui al comma 3 dell'art.9 del presente regolamento.
- 9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore

dell'una o delle altre.

- 10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ad effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
- 11. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione.
- 12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività. Sarà pertanto SEMPRE GARANTITA LA PRESENZA qualora il mancato esercizio dell'attività di commercio non dipenda dalla volontà dell'operatore, ma discenda dall'impossibilità oggettiva di assegnazione del posto da parte del Comune.
- 13. La presenza NON SARÀ CONTEGGIATA nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- 14. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato. Ai sensi del punto e), Capo II, Titolo III dei Criteri Regionali, le aree riservate agli agricoltori non possono essere assegnate a nessun altro operatore commerciale nemmeno in spunta.
- 15. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.
- 16. Il titolo necessario ai fini della partecipazione alla spunta è l'originale dell'autorizzazione.
- 17. Tutte le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli agricoltori.

Articolo 60 - Scambio di posteggio.

1. Non è consentito lo scambio di posteggio.

Articolo 61 - Indisponibilità di posteggio.

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della migliore soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 62 - Obblighi dei venditori.

- 1. Per l'esercizio della propria attività gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 2. Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 114/98.
- 3. Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.
- 4. Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile l'autorizzazione al commercio su area pubblica con la quale stanno operando.
- 5. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
- 6. I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
- 7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, dovranno essere collocate ad un'altezza minima di mt. 2,10 dal suolo e non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
- 8. E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare spazi non assegnati, accendere fuochi liberi ed utilizzare generatori elettrici in Piazza Vittorio Veneto.
- 9. E' vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.
- 10. Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio di amplificazione e diffusione dei suoni. I soli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette, CD-ROM e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 63 - Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'assenza.

- 1. Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi nelle attività di vendita delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Il ricorso alla presente modalità è consentito al titolare solo in presenza di un evento straordinario.
- 2. Nelle manifestazioni ultramensili non sono ammesse cause giustificative dell'assenza.

Articolo 64 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

- 1. Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:
 - a. definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
 - b. rilascio delle concessioni di posteggio nella convocazione prevista dall'art. 34.

TITOLO IV REGOLAMENTO PER IL MERCATO STAGIONALE IN LOCALITA' MONTOSO

PARTE I – CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 65 – Mercato stagionale di Montoso

1. Il mercato stagionale di Bagnolo Piemonte in località Montoso è composto di 4 banchi riservati a produttori agricoli:

DENOMINAZIONE	AREA	GIORNO	NUMERO	ASSEGNAZIONE	MERCEOLOGIA
	SVOLGIMENTO		DI		
			POSTEGGI		
Mercato stagionale	Località Montoso	Tutti i giorni	4	La concessione ha	Produttori agricoli
di Montoso	Via delle Cave,	della		validità stagionale	
	angolo via del Pret	settimana dal			
		10 Giugno al			
		10 Settembre			

- 3. La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio del mercato stagionale oggetto del presente regolamento potrà essere definito con ordinanza sindacale nei limiti definiti dalla normativa regionale vigente.

Articolo 66 - Orari

- 1. Il mercato stagionale dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:
 - a. Dal 10 Giugno al 10 Settembre dalle ore 7.00 alle ore 17:00
- 2. orario di entrata: tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il banco atto alla vendita entro e non oltre le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato. Per banco atto alla vendita si intende il banco montato con la merce esposta e le attrezzature fiscali attive.
- 3. orario di allestimento dei banchi: l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,30
 - a. orario di inizio della vendita: dalle ore 7,00
 - b. orario di cessazione della vendita: vendita consentita non oltre le ore 17,00

c. orario di sgombero dell'area di mercato: lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 18:00

PARTE II – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 67 – Accesso degli operatori al mercato

1. L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 53.

Articolo 68 - Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

1. Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 69 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

1. E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati per la vendita o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno del posteggio in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 70 – Domanda di partecipazione al mercato stagionale di Montoso e criteri di assegnazione dei posteggi.

- 1. Il mercato stagionale di Montoso è riservato ai soli produttori agricoli per la vendita e la valorizzazione dei prodotti locali, sia di tipo alimentare che non alimentare.
- 2. Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato stagionale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 e bisogna essere produttori agricoli provenienti dal solo territorio della regione Piemonte.
- 3. Le concessioni di posteggio, come indicato all'art. Il 50% delle concessioni ha durata decennale mentre il restante 50% delle stesse ha durata stagionale equivalente alla durata di svolgimento del mercato ovvero a partire dal 10 giugno al 10 settembre.
- 4. La domanda di partecipazione al mercato stagionale di Montoso deve essere depositata in busta chiusa all'ufficio protocollo del comune di Bagnolo Piemonte, oppure inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata PEC, al protocollo comunale 60 GIORNI prima dell'avvio del mercato stagionale.
- 5. La modulistica di richiesta di partecipazione è presente on-line sul sito istituzionale del Comune di Bagnolo Piemonte comprensiva di tutta la documentazione necessaria da allegare al fine di permettere la registrazione del commerciante all'interno della graduatoria.

- 6. Qualora la domanda sia inviata via PEC tutti i documenti trasmessi (domanda e allegati) dovranno essere in formato PDF. Non saranno accettati file in formato differente.
- 7. Le domande pervenute fuori termine (dal cinquantanovesimo giorno fino al giorno precedente la manifestazione) saranno inserite in graduatoria ma in apposita categoria denominata "Fuori Termine".
- 8. Le graduatorie sono formulate dando priorità ai produttori con sede dell'azienda Agricola ubicata all'interno del comune di Bagnolo Piemonte e secondo i principi enunciati al Titolo III, Capo II, punto 2), dei Criteri Regionali ovvero:

a. Per manifestazioni di nuova istituzione:

- Priorità per i produttori con sede dell'azienda Agricola all'interno del comune di Bagnolo Piemonte;
- Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione ORIGINARIA esibita;
- Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione al mercato stagionale;

b. Per manifestazioni già esistenti:

- maggior numero di presenze sul mercato, rilevabili dal registro del Servizio di Polizia Municipale, cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- Priorità per i produttori con sede dell'azienda Agricola all'interno del comune di Bagnolo Piemonte;
- Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- Maggiore anzianità dell'autorizzazione ORIGINARIA esibita;
- Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione al mercato stagionale;
- 9. Ulteriori criteri possono essere definiti nel provvedimento istitutivo della manifestazione

Articolo 71 - Concessione di posteggio.

- 1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate con provvedimento dirigenziale a seguito della scelta operata dai soggetti utilmente collocati in graduatoria.
- 2. Le operazioni per la scelta del posteggio sono effettuate dall'Ufficio Commercio in collaborazione con la Polizia Municipale.
- 3. Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria che non si presentano nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati per la scelta del posteggio verrà attribuito d'ufficio un posteggio che, al termine delle operazioni di assegnazione dei posteggi, risulti non aggiudicato.
- 4. E' facoltà degli operatori utilmente collocati in graduatoria delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega, sottoscritto dal soggetto utilmente collocato in

- graduatoria, deve essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 5. Nel mercato stagionale di Montoso, nello stesso arco temporale, un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente di una sola concessione di posteggio.

Articolo 72 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (Spunta)

1. Data la particolare ubicazione del mercato, lontana dal capoluogo comunale, e la cadenza giornaliera del mercato stagionale a partire dal 10 giugno fino al 10 settembre, non si applica il procedimento di spunta per l'attribuzione dei posti liberi non occupati che pertanto resteranno non utilizzati nel giorno di assenza dell'operatore titolare di concessione.

Articolo 75 - Obblighi dei venditori.

- 1. Per l'esercizio della propria attività gli operatori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato e rispettare, nel posizionamento delle proprie strutture di vendita, i segni che delimitano lo spazio di loro competenza. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 2. Gli operatori titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci. L'occupazione del posteggio con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 114/98.
- 3. Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.
- 4. Gli operatori devono tenere esposto in modo visibile l'autorizzazione al commercio su area pubblica con la quale stanno operando.
- 5. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
- 6. I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
- 7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, dovranno essere collocate ad un'altezza minima di mt. 2,10 dal suolo e non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
- 8. E' vietato recare molestie e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, occupare

spazi non assegnati ed accendere fuochi liberi.

Articolo 76 - Sostituzione del soggetto autorizzato e cause giustificative dell'assenza.

1. Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi nelle attività di vendita delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Il ricorso alla presente modalità è consentito al titolare solo in presenza di un evento straordinario.

Articolo 77 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

- 1. Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato sono fissate le seguenti modalità di riassegnazione dei posteggi:
 - a. definizione delle nuove aree mercatali con ordinanza del Sindaco, nel caso di riorganizzazione temporanea, oppure con delibera del consiglio comunale, nel caso di riorganizzazione a titolo definitivo;
 - b. rilascio delle concessioni di posteggio nella convocazione prevista dall'art. 34.

TITOLO V - ALLEGATI GRAFICI

Allegato 1 - Planimetria del mercato settimanale di Piazza San Pietro

Allegato 1 - Planimetria del mercato settimanale di Piazza San Pietro

LEGENDA

Area mercatale



Piazzole mercatali a carattere alimentare



Piazzole mercatali riservate a banchi a carattere alimentare che per normativa non necessitano di scarico dell'acqua



Piazzole mercatali a carattere alimentare libere in via di assegnazione definitiva



Piazzole mercatali a carattere alimentare libere (spunta)



Piazzole mercatali a carattere non alimentare



Posteggio destinato ai produttori locali



Piazzole mercatali a carattere non alimentare libere (spunta)



Area espositiva



WC



Parcheggio rosa (punto 3, lettera d del comma 1 dell'art. 7 del Codice della Strada)



Parcheggio riservato a disabili

Posizione pozzetto per allaccio alla rete elettrica

Posizione pozzetto per lo scarico dell'acqua



Bagnolo Piemonte

CATEGORIA: SICUREZZA

Paletti fissi esistenti (da sostituire con paletti removibili)




Vie di fuga



Viabilità con larghezza minima pari a 3,5 mt da mantenere sgombra per passaggio mezzi di soccorso

L'Elaborato 1, allegato al presente regolamento, rappresenta la planimetria dell'area mercatale di piazza San Pietro per il Mercato settimanale a scala maggiore 1:250



Allegato 2 - Planimetria della Fiera in occasione della Festa Patronale di San Pietro









Allegato 3 - Planimetria della Fiera dei Partigiani e della Fiera di Ferragosto - (Loc. Montoso)









Allegato 4 – Planimetria del Mercato stagionale in località Montoso

Allegato 4 - Planimetria posteggi stagionali riservati a produttori locali (Località Montoso)

LEGENDA



Area mercatale stagionale per produttori locali

